



Consorzio B.I.M.

VALLE DEL CHIESE

REGOLAMENTO “ENERGIA”
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI
AGLI INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA SOSTENIBILE

Approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2017
Modificato dall'Assemblea con deliberazione n. 24 del 13 aprile 2018
Modificato dall'Assemblea con deliberazione n. 36 del 11 aprile 2019

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Accessibilità e pubblicità	3
Art. 3 – Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissibilità a contributo	3
Art. 4 – Tipologia di interventi ammissibili	4
Art. 5 - Solare termico.....	4
Art. 6 – Fotovoltaico	4
Art. 7 - Accumulatori Fotovoltaici	5
Art. 8 - Caldaie a condensazione e generatori di calore a biomassa.....	5
Art. 9 --Pompe di calore	5
Art. 10 - Impianti di ventilazione con recuperatore	5
Art. 11 - Impianti fissi per il rifornimento di gas metano per autotrazione.....	6
Art. 12 - Microcogeneratori ad alto Rendimento (CAR)	6
Art. 13 –Intervento finanziario del Consorzio e conformità tecniche.....	6
Art. 14 – Budget.....	7
Art. 15 – Cumulabilità	7
Art. 16 --Domanda di contributo	7
Art. 17 - Commissione	7
Art. 18 - Graduatoria.....	8
Art. 19 - Comunicazione esito procedimento	8
Art. 20 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	9
Art. 21 - Liquidazione del contributo	9
Art. 22 - Controlli e revoca del contributo	9
Art. 23 –Disposizioni finali e controlli	9

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. L'obiettivo del Consorzio è quello di incentivare la realizzazione di impianti di cui al presente Regolamento, al fine di promuovere la produzione di energia solare da fonte rinnovabile con conseguente risparmio energetico e di favorire la riduzione delle emissioni di gas serra.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi per l'installazione di collettori solari termici, di generatori fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione con scambio di energia sul posto, sistemi di accumulo fotovoltaico, caldaie a condensazione, generatori di calore a biomassa e di pompe di calore, impianti di ventilazione con recuperatore, impianti fissi rifornimento di gas metano, microgeneratori ad alto rendimento.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 della L. n. 241/1990 s.m.i. e dall'art. 19 della L.P. n. 23/1992 s.m.i., i criteri e le modalità stabiliti dal presente Regolamento assicurano la massima trasparenza dell'azione amministrativa per il raggiungimento degli scopi fissati dallo Statuto del Consorzio BIM del Chiese.
4. La concessione dei contributi oggetto del presente Regolamento è subordinata all'ottemperanza dell'istruttoria come di seguito disciplinata.
5. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui agli articoli successivi risulterà dai singoli provvedimenti di concessione del contributo.
6. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui al presente regolamento sarà emesso apposito bando.

Art. 2 - Accessibilità e pubblicità

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte del Consorzio.
2. Il Consorzio pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento.
3. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono pubblicati con le modalità ed i tempi previsti dalla legge. Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge.

Art. 3 – Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissibilità a contributo

1. Beneficiari dell'intervento contributivo sono le persone fisiche o le entità condominiali con codice fiscale per i quali il fabbricato oggetto dell'intervento sia "1^a casa", quindi ivi residenti e su di esso titolari del diritto reale (proprietà, uso, usufrutto), un diritto personale di godimento (locazione - se contratto scritto e registrato - ovvero comodato gratuito tra parenti genitore/figlio – se contratto scritto).
2. Nel caso in cui il richiedente sia un affittuario ovvero un comodatario (per es. il figlio che gode gratuitamente dell'appartamento di proprietà del/dei genitore/i), la richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario.
3. Condizioni imprescindibili per l'ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento sono:
 - a. che il fabbricato oggetto dell'intervento sia ubicato nei territori dei Comuni di Sella Giudicarie (*per i soli territori riconducibili alle frazioni di Lardaro, Roncone e Bondo*), Pieve di Bono -

Prezzo, Valdaone, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone, Ledro *(per i soli territori riconducibili alla frazione di Tiarno di Sopra)*;

- b. per il solo fotovoltaico, che il richiedente sia titolare della relativa utenza elettrica.
4. In sede di stesura del bando la Commissione potrà di volta in volta valutare e decidere la definizione di unità immobiliare relativa ai fabbricati oggetto degli interventi e limitare a determinate categorie i soggetti beneficiari (es. residenti, imprese, titolari di utenze elettriche di soli edifici ad uso domestico, ecc.).

Art. 4 – Tipologia di interventi ammissibili

1. E' prevista la possibilità che nel Bando siano attivate tutte ovvero alcune delle seguenti ipotesi di interventi per i quali prevedere l'assegnazione di contributo economico:
- a) Solare termico – art. 5
 - b) Fotovoltaico – art. 6
 - c) Accumulatori fotovoltaici – art. 7
 - d) Caldaie a condensazione e generatori di calore a biomassa – art. 8
 - e) Pompe di calore – art. 9
 - f) Impianti di ventilazione con recuperatore – art. 10
 - g) Impianti fissi per il rifornimento di gas metano per autotrazione – art. 11
 - h) Microgeneratori ad alto rendimento (C.A.R.) – art. 12

Art. 5 - Solare termico

- 1. Sono ammessi a beneficiare del contributo gli interventi riguardanti l'acquisto e l'installazione di impianti di tipo solare termico destinati alla produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o acqua calda da riscaldamento, purché conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- 2. Per essere ammesso a finanziamento l'impianto deve avere una superficie lorda minima variabile tra i mq 3 e i mq. 6 mq in base alla tipologia del pannello prescelto, secondo quanto stabilito dal bando predisposto dalla Commissione di cui al successivo art. 17.

Art. 6 – Fotovoltaico

- 1. Sono ammessi a beneficiare del contributo gli interventi riguardanti l'acquisto e l'installazione di impianti di tipo solare fotovoltaico con potenza compresa tra 2Kwp e 6Kwp, purché conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e purché realizzati secondo gli standard tipologici previsti dal GSE (Gestore del Servizio Elettrico).
- 2. Tali interventi sono ammessi anche qualora non sia prevista la cessione in rete attraverso il GSE dell'energia non oggetto di autoconsumo prodotta dall'impianto. Sono ammessi al contributo esclusivamente gli impianti fotovoltaici a servizio di impianti elettrici dotati di contatore regolarmente allacciato alla rete di distribuzione locale.

Art. 7 - Accumulatori Fotovoltaici

1. Sono ammessi a beneficiare del contributo gli interventi riguardanti l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo, per impianti fotovoltaici connessi alla rete con scambio sul posto di tipo ON – GRID (impianti fotovoltaici che cedono produzione alla rete del GSE). Tali impianti dovranno sottostare, se soggetti, alle indicazioni delle delibere AEEG 574/2014/R/EEL, AEEG 642/2014/R/ELL e ss.mm., nonché alle regole tecniche attuative pubblicate dal GSE.
2. Sono altresì ammessi a beneficiare del contributo gli interventi riguardanti l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici di tipo OFF-GRID (per impianti fotovoltaici che non cedono energia alla rete). Sono ammessi al contributo esclusivamente gli impianti di accumulo OFF-GRID a servizio di impianti elettrici dotati di contatore regolarmente allacciato alla rete di distribuzione locale.

Art. 8 - Caldaie a condensazione e generatori di calore a biomassa

1. E' ammesso a contributo l'acquisto ed installazione di generatori di calore a condensazione per la climatizzazione di ambienti e/o produzione di ACS (acqua calda sanitaria). Il contributo è ammesso esclusivamente per la sostituzione di generatori di calore presso unità immobiliari esistenti e già precedentemente dotate di impianto di climatizzazione.
2. Il generatore di calore a condensazione (caldaia) dovrà essere in possesso di un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93+2\log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base dieci della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in KW. Tale requisito dovrà essere certificato dal produttore della caldaia.
3. E' ammesso a contributo l'acquisto ed installazione di generatori di calore a biomassa per la climatizzazione di ambienti e/o produzione di ACS (acqua calda sanitaria).
4. Il contributo è ammesso esclusivamente per la sostituzione di generatori di calore presso unità immobiliari esistenti e già precedentemente dotate di impianto di climatizzazione.
5. Il generatore di calore a biomassa dovrà essere in possesso di un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%, nonché essere conforme alla classe 5 di cui alla UNI-EN 303-5 2012 ed alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN14961-4 per il cippato. I suddetti requisiti dovranno essere certificati dal produttore della caldaia.

Art. 9 -Pompe di calore

1. Sono ammessi a beneficiare del contributo gli interventi riguardanti l'acquisto e l'installazione di pompe di calore collegate all'impianto di riscaldamento con potenza elettrica assorbita maggiore di 1,20 kW, purché conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.

Art. 10 - Impianti di ventilazione con recuperatore

1. Sono ammessi a beneficiare del contributo gli interventi riguardanti l'acquisto e l'installazione di impianti di ventilazione controllata con recuperatore di calore alimentate ad energia elettrica, in grado di generare una potenza assorbita pari ad almeno 140W. Il recuperatore di calore dovrà possedere un'efficienza

minima del 75% con una portata minima superiore a 60 mc/h riferita ad una sola macchina ed il complesso dell'impianto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.

Art. 11 - Impianti fissi per il rifornimento di gas metano per autotrazione

1. E' ammesso a contributo l'installazione di impianti fissi per il rifornimento di gas metano per autotrazione ad uso privato collegati alla rete domestica di distribuzione di gas metano. Per impianto fisso s'intende l'insieme costituito da: apparecchio di rifornimento, tubo di adduzione del gas e linea elettrica di alimentazione. Rientrano nelle spese ammissibili a contributo il costo di acquisto dell'apparecchio e i costi relativi alla sua messa in opera.

Art. 12 - Microcogeneratori ad alto Rendimento (CAR)

1. Sono ammessi a beneficiare del contributo gli interventi riguardanti l'acquisto e l'installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento (micro-CHP) per la produzione di energia termica ed elettrica. Le unità di cogenerazione ad alto rendimento ammesse a contribuzione sono quelle che, per un dato anno di funzionamento, presentano caratteristiche conformi a quelle indicate nell'allegato III del DM 4 agosto 2011 (che sostituisce l'allegato III del Decreto Legislativo n. 20 del 2007).
2. Il parametro di riferimento indicato dalla normativa per la valutazione delle caratteristiche di alto rendimento è il PES (Primary Energy Saving). La sub-condizione specificatamente da soddisfare per le micro-CHP oggetto di contribuzione del bando è: $PES \geq 0,15$ (15%) calcolato secondo DM 4 agosto 2011.
3. La minima capacità di generazione o potenza dell'unità intesa quale potenza attiva nominale dell'unità, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'unità dovrà essere pari a $P=9,90$ kW come da dati riportati sui dati di targa del generatore medesimo.

Art. 13 -Intervento finanziario del Consorzio e conformità tecniche

1. L'intervento finanziario del Consorzio è quello del contributo in conto capitale secondo i criteri fissati dal bando, contributo che comunque non potrà superare l'importo massimo previsto dal bando.
2. Per gli impianti solari e fotovoltaici non è preclusa la possibilità al soggetto richiedente di realizzare un impianto di superficie o potenza superiore a quella indicata dagli articoli di riferimento, ben inteso che resteranno comunque fermi i limiti al finanziamento come specificati.
3. Gli impianti finanziati dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti, alle specifiche direttive tecniche in essere e alle norme tecniche CEI.
4. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti.
5. In riferimento agli interventi d'installazione di impianti per l'adozione del regime di scambio dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme specifiche dettate in materia. Gli impianti dovranno essere conformi alla specifica tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conformi alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n. 90/2007 e ss.mm.

Art. 14 – Budget

1. Il fondo destinato alla concessione dei contributi di cui al presente regolamento viene determinato annualmente mediante apposito stanziamento nel bilancio di previsione del Consorzio.

Art. 15 – Cumulabilità

1. I contributi previsti dal presente regolamento sono cumulabili, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con altri contributi pubblici.
2. E' possibile chiedere il contributo anche per più interventi sulla stessa unità immobiliare di tipo residenziale, purchè siano uno per tipologia.

Art. 16 – Domanda di contributo

1. Le modalità di presentazione delle domande e le scadenze saranno specificate nel bando predisposto dalla Commissione e approvato dall'Assemblea del Consorzio.
2. Il richiedente potrà presentare più domande per bando.
3. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
 - a) il nome e cognome, il luogo e data di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
 - b) il titolo che lo legittima a presentare la domanda in relazione all'immobile oggetto dell'intervento; nel caso di più proprietari, il richiedente potrà dichiarare che opera su mandato o delega di tutti gli altri comproprietari, i quali dovranno essere analiticamente elencati;
 - c) i dati catastali identificativi dell'immobile;
 - d) quant'altro previsto dal bando ai fini dell'istruttoria della pratica.
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) copia dell'estratto mappa catastale con individuazione della posizione dell'unità immobiliare;
 - b) copia del provvedimento del Comune che autorizza l'esecuzione dell'intervento se già richiesto al momento della domanda di contributo, ovvero dichiarazione di impegno a produrlo in sede di richiesta di liquidazione del contributo;
 - c) foto a colori del tetto o dei locali interessati dagli impianti prima dei lavori;
 - d) relazione tecnica redatta da una ditta installatrice abilitata all'esecuzione dell'impianto, che specifichi le caratteristiche dello stesso, la sua potenza nominale e corredata del preventivo di spesa.

Art. 17 - Commissione

1. E' nominata da parte dell'Assemblea del Consorzio una Commissione costituita da 3 a 5 membri, alla quale compete:
 - a) Redigere il bando per la presentazione delle domande in applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento e tenuto conto delle linee guida approvate dall'Assemblea;
 - b) definire la proposta all'assemblea dell'ammontare delle risorse da assegnare al bando;

- c) fissare i criteri per la formazione della graduatoria;
 - d) proporre la misura del contributo concedibile a ciascuna domanda;
 - e) esprimere il parere in relazione alle difformità accertate rispetto al dichiarato, secondo quanto previsto dall'art. 17.
2. Per quanto riguarda modalità di convocazione, funzionamento della Commissione e quanto altro non qui disciplinato, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento sulle Commissioni adottato dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2017.

Art. 18 - Graduatoria

1. Con l'approvazione della graduatoria l'Assemblea ammetterà ai benefici contributivi le domande utilmente collocate nella graduatoria medesima fino all'esaurimento del budget.
2. Nell'ipotesi in cui le domande presentate a seguito della pubblicazione del bando non siano sufficienti ad esaurire il budget previsto a bilancio, la Commissione può proporre all'assemblea di riaprire i termini del bando stesso.
3. Nell'ipotesi in cui i contributi assegnabili alle domande presentate richiedano uno stanziamento che non trova capienza nel budget previsto a bilancio, la Commissione può proporre all'Assemblea di valutare un incremento dello stanziamento originariamente approvato.
4. Per l'ammissione a contributo valgono le successive precisazioni.
 - a) Agli effetti del presente regolamento, per beneficiario si intende persona fisica univocamente individuabile dal proprio codice fiscale; per unità immobiliare si intende quella catastalmente individuabile attraverso specifica porzione materiale (P.M.);
 - b) Per ogni unità immobiliare sarà accolta una sola domanda per ogni tipologia di impianto (termico solare, fotovoltaico, accumulo fotovoltaico, caldaia a condensazione, generatore calore a biomassa, impianto di ventilazione con recuperatore, pompa di calore, impianti di microcogenerazione ad alto rendimento –micro CHP-, ed impianti fissi domestici per il rifornimento di gas metano). Per ogni tipologia di impianto per il quale si richiede il contributo BIM, dovrà essere prodotta specifica domanda di contributo;
 - c) In caso di impianti condivisi tra più porzioni materiali (p.m.) del medesimo edificio sarà possibile presentare, per il medesimo impianto, una domanda di contributo cumulativa per tutte le unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio. Ai fini della determinazione del contributo, la ripartizione della spesa ammissibile tra le varie p.m. sarà disposta suddividendo il costo complessivo dell'impianto in misura proporzionata ai diritti risultanti dal foglio di possesso. In tale ipotesi, sia il preventivo di spesa che le fatture dell'impianto dovranno essere relativi all'intervento nella sua completezza, ovvero unitario e cointestati ai soggetti richiedenti il contributo.

Art. 19 - Comunicazione esito procedimento

1. Sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 7, punto 2), il responsabile del servizio competente provvederà a dare comunicazione ai beneficiari della concessione del contributo. Con la stessa comunicazione verrà segnalato il tempo utile per l'ultimazione delle opere, secondo quanto stabilito nel bando.
2. Alla liquidazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, provvederà il responsabile del servizio competente, previa comunicazione da parte dell'interessato dell'ultimazione delle opere ammesse ai benefici finanziari previsti dal presente regolamento nei termini di cui all'art. 20,

comma 2 e del successivo accertamento da parte del tecnico incaricato dal Consorzio dell'avvenuta e regolare esecuzione delle opere medesime.

3. Nel caso di non ammissione a contributo della domanda presentata, verrà data comunicazione all'interessato con la motivazione del rigetto.

Art. 20 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. A pena di decadenza dal beneficio finanziario accordato l'installazione dell'impianto deve iniziare dopo la comunicazione di ammissione a contributo, fatta salva diversa prescrizione stabilita nel bando.
2. L'impianto dovrà essere in ogni caso ultimato entro 24 mesi (ventiquattro mesi) da detta comunicazione.

Art. 21 - Liquidazione del contributo

1. Alla liquidazione del contributo concesso provvederà il Responsabile del procedimento, a seguito della trasmissione da parte del beneficiario di:
 - dichiarazioni resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di avvenuta realizzazione dell'impianto nel rispetto dei termini previsti dal bando su modulo predisposto dall'amministrazione consorziale;
 - copia della certificazione dell'impianto emessa dalla ditta installatrice, dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - per gli impianti fotovoltaici qualora l'impianto sia soggetto, copia del contratto con il GSE (Gestore Servizi Elettrici) a regolazione del meccanismo di Scambio sul Posto dell'impianto fotovoltaico dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - copia della fattura quietanzata emessa dall'installatore dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - foto a colori del tetto e/o dei locali interessati dalla posa degli impianti dopo l'esecuzione dei lavori.
2. Al momento della liquidazione il Responsabile del procedimento provvederà a rideterminare l'entità del contributo in rapporto all'effettiva spesa documentata, qualora quest'ultima risulti inferiore rispetto alla spesa ammessa.

Art. 22 - Controlli e revoca del contributo

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire controlli sui lavori finanziati.
2. Nel caso di difformità accertate rispetto al dichiarato, l'Assemblea sulla base del parere espresso dalla Commissione, di cui all'art. 17, prenderà le opportune decisioni in relazione alla gravità della difformità stessa (riduzione del contributo per lievi differenze, revoca dello stesso per gravi difformità ecc.).

Art. 23 - Disposizioni finali e controlli

1. Nel caso di difformità accertate rispetto al dichiarato, l'Assemblea, sulla base del parere espresso dalla Commissione, prenderà le opportune decisioni in relazione alla gravità della difformità stessa (riduzione del contributo per lievi differenze, revoca dello stesso per gravi difformità, ecc.).
2. L'istruttoria del procedimento si svolge in massima parte su dichiarazioni redatte con la formula dell'autocertificazione; ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse, il Consorzio si riserva di

effettuare controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in modo analogo procederà allorché sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle medesime.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni di leggi vigenti, nazionali, comunitarie e provinciali concernenti la materia, dello Statuto e dei regolamenti consorziali.